

Sovra indebitamento: ente morale di diritto pubblico e facoltà dell'imprenditore agricolo di accedere ad entrambi gli istituti

Tribunale di Ravenna, uff. fallimenti, 15 febbraio 2016. Est. Farolfi.

Sovra indebitamento - Ente morale di diritto pubblico - Attività svolta - Attività agricola

Può accedere alla procedura di sovra indebitamento di cui alla legge 3/2012 l'ente morale di diritto pubblico che non abbia mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità, che non eserciti attività di impresa commerciale e ove l'unica attività economica esercitata (peraltro in modo del tutto minoritario e servente rispetto alla più ampia finalità pubblicistica) sia da ricondurre a quella di carattere agricolo, pure essa notoriamente sottratta alle procedure concorsuali anche se svolta in forma di impresa, ex art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata dall'art. 7, co. 2 bis della citata legge. a proposito dei soggetti legittimati a proporre ai propri creditori un accordo di composizione della crisi.

Sovra indebitamento - Imprenditore agricolo - Accesso diretto ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovra indebitamento

Gli imprenditori agricoli possono accedere al procedimento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss. della l. 3/2012 anche in assenza di espressa previsione dell'art. 7, comma 2-bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell'accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14-quater, per cui appare evidente che gli imprenditori agricoli possano accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovra indebitamento in modo diretto.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI RAVENNA
Ufficio Fallimenti

Il G.D. Dott. A. Farolfi,
letto il ricorso presentato dalla Azienda Agraria Sperimentale M. M. in Liquidazione, con sede in Ravenna, Via *, volto ad ottenere la nomina del professionista deputato a svolgere i compiti di organismo di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012 e ss. modd.;
rilevato che la ricorrente è stata costituita quale Ente morale di diritto pubblico con il R.d. 28/02/1929, n. 302 e risulta sottoposta ad integrale

vigilanza della Regione Emilia Romagna che ne ha deliberato la messa in liquidazione (cfr. Delibera 28/04/2016 Giunta ER); considerato che, infatti, tanto il liquidatore come il precedente Commissario sono stati nominati dal predetto ente pubblico territoriale; Visto lo statuto dell'Ente ricorrente; Ritenuto che, sia pure *prima facie*, la ricorrente non appare fallibile sia perché non risulta aver mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità (cfr. a contrario Cass. 27/09/2013, n. 22209), sia perché in ogni caso non risulta esercitare attività di impresa commerciale, posto che l'unica attività economica esercitata (peraltro in modo del tutto minoritario e servente rispetto alla più ampia finalità pubblicistica) è da ricondurre a quella di carattere agricolo, pure essa notoriamente sottratta alle procedure concorsuali anche se esercitata in forma di impresa, ex art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata dall'art. 7, co. 2 bis della L. 3/2012 cit. a proposito dei soggetti legittimati a proporre ai propri creditori un accordo di composizione della crisi; che, in particolare, gli imprenditori agricoli appaiono altresì facoltizzati a proporre il procedimento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss. considerato che, pure in assenza di espressa previsione nel citato art. 7 co. 2 bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell'accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14 quater, risulta evidente che gli imprenditori agricoli possano accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovra indebitamento in modo diretto;

DISPONE

1. Visto l'art. 15 co. 9 L. 3/2012 e ss. mood., nomina la dott.ssa * di Ravenna, quale professionista deputato a svolgere i compiti di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento relativamente alla ricorrente in premessa;
2. Il professionista nominato verificherà la possibilità di predisporre un accordo con i debitori ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, in vista del successivo deposito ex art. 9 e 10, relazionando al tribunale in caso di impossibilità di predisposizione per carenza dei presupposti di legge, ovvero richiedere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, in ogni caso entro 6 mesi;
3. il professionista indicherà altresì eventuali atti di frode o dispositivi in danno dei creditori e le cause del sovraindebitamento;
4. ritenuto opportuno disporre a carico della ricorrente un deposito per le esigenze della procedura e quale necessario acconto per i compensi spettanti al nominando professionista nella misura di Euro 1.000, anche ai sensi dell'art. 8 T.U. Spese di giustizia, da effettuarsi su conto corrente acceso presso istituto di credito indicato dall'OCC;
5. si comunichi alla ricorrente ed al professionista nominato.

Ravenna, 15 febbraio 2016

Il Giudice Delegato
Dott. Alessandro Farolfi